

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4707-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi
in via di sviluppo

**d’iniziativa dei senatori TAROLLI, D’ONOFRIO, LA LOGGIA,
MACERATINI, PIANETTA, SERVELLO, ZANOLETTI, VEGAS,
PEDRIZZI, BIASCO, PASTORE, BOSI, CALLEGARO, DANZI,
DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ASCIUTTI,
BETTAMIO, MAGLIOCCHETTI, PICCIONI, PACE, TOMASSINI,
BONATESTA e BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Tarolli ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il debito estero accumulato dai paesi in via di sviluppo (PVS) ha raggiunto la misura di circa 2.300 miliardi di dollari, corrispondenti ad oltre 4,5 milioni di miliardi di lire: si tratta di circa un decimo della ricchezza prodotta annualmente nel mondo.

Se nel 1955 l'importo relativo era dell'ordine di 8 miliardi di dollari, intervenuto il raddoppio nel 1960, si giunse a 66 miliardi nel 1970 e, dieci anni più tardi, nel 1980, a quasi 600 miliardi di dollari. Nel 1992, l'ammontare del debito risultava quasi triplicato, giungendo a circa 1.500 miliardi di dollari, per raggiungere i circa 2.200 miliardi nel 1997, fino ad arrivare oggi, si stima, a 2.300 miliardi di dollari. Le fonti, e in particolare la Banca Mondiale e l'OCSE, non offrono dati coincidenti, per cui non è semplice stabilire con esattezza l'entità complessiva del debito, ma l'ordine di grandezza è quello testè richiamato.

Da parte sua, l'Italia, alla fine del 1997 - considerando lo Stato, le banche e i privati - vantava un credito nei confronti dei paesi in via di sviluppo pari a circa 61.000 miliardi di lire, di cui 23.000 nei confronti di soggetti pubblici e 38.000 verso privati. A questo credito si deve aggiungere quello vantato nei confronti dei paesi dell'Est, che alla stessa data era all'incirca di 17.000 miliardi, di cui 7.000 nei confronti di soggetti pubblici e 10.000 verso privati.

È necessario chiarire che come debito estero si intende la somma che un paese riceve da un altro paese o da un'istituzione o da una banca privata o pubblica, impegnandosi a restituire il capitale entro una data prefissata e assumendosi altresì l'obbligo di versare, secondo modalità, tassi e tempi concordati i relativi interessi.

In linea generale, pertanto, le posizioni debitorie dei paesi in via di sviluppo nei confronti dei paesi industrializzati traggono origine: *a)* da *crediti d'aiuto*, che hanno l'obiettivo di aiutare lo sviluppo del paese, particolarmente in ambito sociale ed economico; *b)* dai *crediti bancari*, erogati da banche pubbliche e private. Vi è infine da considerare il *debito commerciale* che deriva dallo squilibrio della bilancia dei pagamenti.

Come si è generato il debito

Con la crisi petrolifera del 1973, che ha dato luogo ad un notevolissimo incremento del prezzo del petrolio, i paesi produttori hanno riversato sul mercato finanziario ingenti quantità di denaro, creando un cospicuo «effetto disponibilità» e al tempo stesso, in ragione della grande quantità, generando una vistosa riduzione dei tassi d'interesse.

Tale contesto induceva molti paesi in via di sviluppo ad indebitarsi, in ragione della convenienza dovuta ai tassi di interesse molto bassi ottenibili e, d'altro canto, spingeva i paesi industrializzati a concedere con facilità prestiti ai paesi del cosiddetto Terzo Mondo.

Questa situazione determinò, in tempi molto brevi, una consistente dilatazione dei crediti dal Nord verso il Sud del mondo. Nel 1979, infatti, con il riacutizzarsi della crisi petrolifera, i paesi industrializzati, al fine di contenere l'inflazione, elevarono in modo consistente i tassi di interesse, e si registrò al contempo un forte incremento del valore del dollaro rispetto alle altre valute (anche raddoppiato rispetto alle valute più forti, quadruplicato rispetto alla lira italiana ed enormemente aumentato rispetto alle divise dei paesi in via di sviluppo).

Va ricordato che i tassi di interesse con i quali venivano erogati i crediti nella maggior parte dei casi non erano fissi, bensì variabili. Pertanto, il concomitante innalzamento dei tassi e l'incremento del dollaro, che ha sempre rappresentato la moneta di riferimento per la definizione dei crediti, determinò di fatto una situazione di grande difficoltà per i paesi debitori del Sud del mondo rispetto agli impegni relativi alla restituzione del capitale come al pagamento degli interessi.

Molti PVS furono così indotti, per fronteggiare una situazione debitoria improvvisamente deterioratasi, ad apportare sostanziali modifiche strutturali alle rispettive economie. In molti luoghi, furono acriticamente adottati indirizzi di politica economica totalmente orientati all'esportazione; ne risultarono drammaticamente alterate le tradizionali strutture economiche, sociali e culturali, con pesanti ripercussioni negative anche sul versante dell'ambiente.

Alcuni di tali paesi si sono trovati nella condizione di dover versare fino al 40 per cento del ricavato delle loro esportazioni annuali per far fronte agli interessi accumulati, senza peraltro riuscire a ridurre in modo apprezzabile il livello del capitale da rimborsare.

Così, secondo statistiche dell'ONU, il debito di tutti i paesi in via di sviluppo è potuto crescere dai 567 miliardi di dollari nel 1980 ai circa 1.500 nel 1992; nello stesso periodo, le quote di restituzione dei prestiti versati dagli stessi paesi sono state pari a 1.600 miliardi di dollari. Questo vuol dire che, malgrado i paesi debitori avessero già versato alle banche quasi tre volte l'ammontare del prestito originario, si trovavano all'inizio degli anni '90 ancora schiacciati da un debito pari al 250 per cento di quello del 1980. Nel decennio successivo, tale tendenza non ha accennato ad invertirsi, ma si è semmai aggravata.

Non è peraltro da dimenticare che da parte di alcuni paesi del Sud del mondo ci sono state notevoli responsabilità circa l'utilizzo

distorto dei crediti di cui si tratta; infatti, non di rado gli aiuti sono stati sottratti all'utilizzo per il quale erano stati concessi, o facendoli affluire su conti bancari situati all'estero o utilizzandoli per l'acquisto di strumenti bellici, soprattutto da parte di paesi non democratici. Resta il fatto che molto di questo denaro non è stato utilizzato per le previste finalità di promozione dello sviluppo economico-sociale dei paesi destinatari, a tutto scapito delle prospettive di miglioramento sul versante dei servizi e dell'adeguamento infrastrutturale.

Che cosa fare?

Da molto tempo ormai la gravità del problema del debito dei PVS è oggetto di riconoscimento pressochè unanime da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie internazionali, oltre che ad opera dei numerosissimi soggetti dell'associazionismo e del mondo religioso impegnati nel sostegno allo sviluppo.

Di fatto, fino ad ora non si è però trovata una soluzione organica al problema, ma si è assistito al moltiplicarsi di misure interlocutorie, quale in particolare il riconoscimento di dilazioni rispetto alle previste rate di rimborso dei prestiti in scadenza.

Nell'ambito del *Club* di Parigi, al quale partecipano i paesi più industrializzati, ivi compresi i quattro paesi creditori principali - Giappone, Germania, Stati Uniti d'America e Francia - si è cercato di trovare una soluzione, seppure parziale, per quanto riguarda l'alleggerimento dei debiti bilaterali ufficiali.

Le politiche di riduzione del debito adottate da tali paesi sono state piuttosto eterogenee, ma qualche indicazione significativa può essere senz'altro ricavata dalle esperienze rispettivamente maturate. Può ricordarsi a tale riguardo che, tra il 1990 e il 1994, la Francia ha cancellato quote debitorie dei PVS pari a 3,7 miliardi di dollari, gli USA hanno effettuato cancellazioni per

2,3 miliardi, la Germania per 1,8 miliardi e il Giappone - che è il maggior paese creditore - per 0,7 miliardi di dollari.

Per parte sua, l'Italia ha concesso, tra il 1992 e il 1996, riduzioni o cancellazioni del debito a favore di alcuni paesi in via di sviluppo (in particolare, per 971 miliardi di lire all'Egitto, 403 alla Tanzania, 215 al Mozambico, 137 alla Sierra Leone, 107 allo Zambia, e 33 al Nicaragua).

Anche l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), facente parte della Banca Mondiale, ha provveduto in questi anni a concedere crediti a condizioni particolarmente agevolate, con lo scopo di assistere i paesi più poveri.

Rimane peraltro da constatare che, nonostante queste iniziative, non si è ancora affermata una soluzione organica per il problema del debito dei PVS.

La Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale hanno pertanto dato luogo, nel 1996, alla iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries* - Paesi poveri fortemente indebitati) che fu concepita per promuovere la cancellazione del credito che tali istituzioni vantano nei confronti di alcuni paesi in via di sviluppo. Ciò, mediante il ricorso ad un meccanismo di riduzione del debito costituito da un fondo di 500 milioni di dollari, che affronta il tema in modo concertato tra i paesi creditori.

I PVS che possono beneficiare dell'intervento sono quelli che hanno un reddito annuo *pro capite* inferiore a 300 dollari; sono 41 e la loro situazione è talmente precaria da non consentire loro di accedere ai prestiti della IBRD (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).

Per potere usufruire dei benefici del programma HIPC, il paese in via di sviluppo è sottoposto ad analisi macroeconomiche in grado di stabilire il livello del debito e la sua sostenibilità. Si tratta peraltro di procedure complesse, che andrebbero migliorate sotto il profilo delle modalità gestionali e

dei criteri di individuazione dei paesi beneficiari.

Il vertice di Colonia

Con il vertice G7 di Colonia del giugno 1999, i sette paesi più industrializzati hanno annunciato una iniziativa per tentare un nuovo rilancio delle iniziative di riduzione del debito dei PVS. Con un esplicito richiamo al programma HIPC, il G7 ha così enunciato l'obiettivo di scontare il debito dei 41 paesi più poveri, corrispondente ad un totale di 70 miliardi di dollari, pari ai due terzi del debito complessivo dei paesi in questione. Va peraltro tenuto conto del fatto che i paesi del G7 detengono quote alquanto differenziate del totale dei crediti: si va dal 44 per cento del Giappone, al 25 per cento della Francia, al 15 per cento della Germania. Ciò ha inevitabilmente comportato l'insorgere di disparità di vedute circa i criteri da adottare per la distribuzione degli oneri previsti per la cancellazione dei debiti.

In ogni caso il vertice G7 di Colonia ha avviato il processo per una nuova iniziativa HIPC, i cui elementi di maggiore novità sembrano:

il richiamo all'esigenza di instaurare un maggiore raccordo fra gli interventi di riduzione del debito estero e le iniziative di lotta alla povertà e di sostegno alla spesa sociale;

il rafforzamento dei benefici nel breve periodo;

la moltiplicazione degli sforzi per consentire l'accesso all'iniziativa ai paesi più poveri altamente indebitati non ancora in possesso dei prescritti requisiti;

la modifica in senso meno restrittivo degli indicatori macroeconomici necessari per rientrare nell'iniziativa;

il passaggio della soglia di riduzione del debito commerciale bilaterale dall'80 al 90 per cento;

l'invito alla cancellazione di tutti i crediti di aiuto bilaterali, da sviluppare con mo-

dalità differenziate e tenendo conto delle difficoltà specifiche di alcuni creditori particolarmente esposti.

In concomitanza con il vertice del G7, il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha dedicato una parte delle proprie conclusioni al tema della riduzione del debito dei PVS, affermando in particolare che gli Stati membri dell'Unione europea «sono disposti a sostenere, nell'ambito del *Club* di Parigi, un incremento del 90 per cento ed oltre della quota di remissione sui crediti commerciali e si impegnano per ulteriori alleggerimenti dei debiti derivati dagli aiuti pubblici allo sviluppo».

* * *

In tale contesto si inserisce l'iniziativa del presente disegno di legge, la cui impostazione riflette l'intento di utilizzare la cancellazione del debito per avviare un circolo virtuoso finalizzato alla riduzione della povertà e allo sviluppo nei paesi economicamente meno avanzati, attraverso il coinvolgimento non solo dei governi interessati ma anche di organismi pubblici e privati, tanto del paese beneficiario che del paese creditore.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi generali del provvedimento, indicando le azioni mirate a promuovere la riduzione del debito e lo sviluppo sociale, mentre l'articolo 2 prefigura un impegno del Governo a promuovere iniziative dirette ad assicurare la riduzione o la cancellazione dei crediti vantati dall'Italia e l'abbattimento degli interessi, come pure ad agevolare lo sviluppo economico nei PVS.

L'articolo 3 individua essenzialmente i beneficiari della cancellazione del credito nei paesi eleggibili ai fini dell'iniziativa HIPC, senza peraltro escludere altri paesi poveri non facenti parte di tale gruppo. Viene in particolare contemplata la possibilità dell'acquisto del credito da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla sua

successiva eliminazione, operazione che potrà essere oggetto di specifici incentivi fiscali.

L'articolo 4 condiziona la realizzazione degli interventi testè descritti alla costituzione da parte del paese beneficiario di un fondo per un valore corrispondente agli interessi maturati in tre anni, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (ONG). I progetti finanziabili dal fondo dovranno essere rivolti al sostegno dell'istruzione e della formazione e alla promozione della salute, ed essere orientati al superamento delle condizioni di povertà e di esclusione sociale. La gestione del fondo sarà affidata a comitati misti, formati da rappresentanti dei governi degli Stati beneficiari e delle agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite, nonché da esperti della società civile e del volontariato, sia locale che italiano.

L'articolo 5 definisce le condizioni che devono essere rispettate dai paesi beneficiari per poter accedere agli interventi di riduzione e di cancellazione del debito, che sono compendiate nel rispetto dei diritti umani e nell'applicazione delle regole democratiche compatibili con il contesto sociale culturale locale.

L'articolo 6 indica i criteri per la definizione delle priorità ai fini della scelta dei paesi beneficiari degli interventi che comportano il coinvolgimento delle ONG italiane.

L'articolo 7 indica in 3.000 miliardi il limite delle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cancellazione dei crediti dello Stato italiano, mentre l'articolo 8 prevede l'introduzione della facoltà per le persone fisiche e giuridiche di dedurre dal proprio reddito imponibile una quota fino al 66 per cento degli importi versati per il cofinanziamento dei progetti di sviluppo da realizzare nei PVS alla stregua dell'articolo 4, comma 3.

In base allo stesso articolo, è prevista inoltre l'adozione da parte del Governo di un'iniziativa, nelle appropriate sedi internazio-

nali, volta a promuovere un'imposizione fiscale comune sui movimenti di capitale speculativo di breve periodo. Il relativo gettito sarà destinato a finanziare iniziative di riduzione del debito estero e programmi di sviluppo a favore dei PVS.

Infine, l'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Osservatorio per il monitoraggio della situazione creditoria italiana nei confronti dei paesi poveri e in via di sviluppo, mentre l'articolo 10 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

* * *

Rispetto alla sua stesura iniziale, il disegno di legge è stato oggetto, in esito ad un percorso di esame in Commissione tutt'altro che lineare, di profonde modifiche e rimaneggiamenti, che ne hanno accentuato la connotazione in senso programmatico, riducendone parzialmente la portata operativa, almeno nell'immediato; ciò, essendo prevalsa la scelta di accantonarne le principali disposizioni di spesa, conformemente alle indicazioni formulate dalla Commissione bilancio.

Va ricordato che l'iniziativa della presentazione del disegno di legge n. 4707 è stata pressoché contemporanea alla trasmissione dalla Camera dei deputati al Senato del disegno di legge n. 4692, d'iniziativa governativa, recante «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati», poi divenuto la legge 28 luglio 2000, n. 209.

Pur accomunato alla proposta governativa dall'obiettivo di alleviare l'onere del debito estero gravante sui paesi in via di sviluppo, sulla falsariga delle indicazioni formulate in occasione del vertice del G7 di Colonia, il disegno di legge n. 4707 si caratterizza per la maggiore ampiezza degli obiettivi e per la profonda originalità dell'approccio prefigurato.

Scelte come la responsabilizzazione dei governi dei paesi beneficiari attraverso il meccanismo del cofinanziamento dei programmi di sviluppo e di sostegno sociale, il coinvolgimento delle organizzazioni non governative e l'utilizzo di nuovi meccanismi impositivi, sul modello della cosiddetta «*Tobin tax*», per il finanziamento degli interventi a favore dei paesi debitori, appaiono idonee ad assicurare un salto di qualità nell'impegno per il superamento dell'emergenza rappresentata dal debito estero dei PVS.

In tale contesto, una volta avviato l'esame congiunto dei due disegni di legge - il n. 4692, governativo, ed il presente disegno di legge n. 4707 - si manifestava in Commissione un'ampia convergenza sulle scelte di fondo sottese ai due provvedimenti, dei quali venivano altresì da più parti segnalate le possibili sinergie sul piano operativo.

Essendo però emersa l'opportunità di dar corso con la massima urgenza all'esame del disegno di legge n. 4692, già approvato dalla Camera dei deputati, così da consentire all'Italia di presentarsi «con le carte in regola» al vertice di Okinawa del G7 del luglio 2000, si procedeva alla disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge, nell'intento di rendere più spedita l'approvazione della normativa proposta dal Governo. Quanto al presente disegno di legge n. 4707, se ne differiva la conclusione dell'esame ad un momento successivo, con l'intesa che la pausa di riflessione sarebbe stata utilizzata per mettere a punto le direttrici per un più organico intervento normativo.

Si perveniva quindi, anche alla stregua delle indicazioni emerse dalle audizioni di esperti e di personalità del mondo del volontariato effettuate dalla Commissione - rispettivamente, nelle sedute del 20 e 25 luglio e del 3 ottobre 2000 - alla redazione di una nuova stesura del disegno di legge, che diveniva il testo base per il prosieguo dell'esame.

A conclusione dell'*iter* in Commissione, tale nuovo testo (pubblicato nel resoconto sommario della seduta del 31 gennaio

2001) veniva fortemente rimaneggiato, per tener conto delle indicazioni formulate nel parere della 5^a Commissione permanente.

Pur con tali modifiche, il disegno di legge rappresenta un importante e originale contributo ai fini dell'impegno dell'Italia sul ver-

sante della riduzione del debito estero e del rilancio delle iniziative di sostegno allo sviluppo a favore dei PVS, ed è con questo spirito che viene presentato all'Assemblea.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

11 luglio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge

11 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

sul testo proposto dal relatore

13 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le norme recanti autorizzazioni di spesa e l'istituzione di Comitati, con la relativa clausola di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TAROLLI ED ALTRI

Art. 1.

1. Obiettivo della presente legge è quello di favorire il superamento del divario esistente fra i Paesi più industrializzati e i Paesi in via di sviluppo, quale contributo alla stabilizzazione dell'economia mondiale, alla crescita di un mercato equilibrato ed alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

2. Al fine di cui al comma 1 risultano prioritarie le azioni tendenti a:

a) promuovere la riduzione della povertà dei Paesi in via di sviluppo;

b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;

c) coinvolgere in tale processo governi, enti, associazioni e privati;

d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale.

Art. 2.

1. Il Governo italiano, fra le azioni tendenti a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 in favore dei Paesi in via di sviluppo, adotta iniziative che vanno in direzione della riduzione o cancellazione dei crediti vantati dall'Italia, dell'abbattimento degli interessi sul debito e della promozione di iniziative che favoriscano lo sviluppo economico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. **Per il perseguimento delle finalità** di cui al comma 1 **sono considerate** prioritarie le azioni tendenti a:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tarolli ed altri*)

Art. 3.

1. Le iniziative di cui all'articolo 2, attivate di concerto anche con i Paesi più industrializzati, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca mondiale, **comprendono:**

a) cancellazione dei crediti dello Stato italiano nei confronti delle nazioni più povere, rientranti nella iniziativa internazionale HIPC (Heavily Indebted Poor Countries);

b) riduzione dei crediti dello Stato italiano nei confronti delle nazioni a basso reddito non comprese nella lettera a);

c) acquisto da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla loro successiva eliminazione, di crediti vantati a fronte di forniture diverse da quelle per spese militari, da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito;

d) interventi finalizzati ad abbattere gli interessi sul debito delle nazioni in via di sviluppo altamente indebitate a livello internazionale.

2. Lo Stato italiano potrà favorire, anche attraverso opportuni incentivi fiscali, l'acquisto di titoli di credito da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla loro successiva eliminazione.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, saranno subordinati alla costituzione da parte del Paese benefi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. Le iniziative di cui all'articolo **1 sono perseguite attraverso le disposizioni della legge 25 luglio 2000, n. 209, e sono** attivate di concerto anche con i Paesi più industrializzati, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale.

2. **Il Governo può altresì** favorire, anche mediante incentivi fiscali, l'acquisto da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato allo loro successiva eliminazione, **di crediti vantati, a fronte di forniture diverse da quelle militari, da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito.**

Art. 3.

1. Gli interventi **che prevedono la riduzione del servizio del debito e la riduzione o cancellazione del debito dei paesi in via di**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tarolli ed altri*)

ciario di un Fondo in moneta locale, finanziato per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni.

2. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, saranno attuati se i Paesi poveri o in via di sviluppo, secondo criteri concordati con il Governo italiano, costituiranno un Fondo in moneta locale finanziato in tre anni consecutivi, per un valore corrispondente a quello degli interessi che tali governi avrebbero dovuto versare negli stessi anni.

3. Il Fondo potrà essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati da Organizzazioni non governative (ONG) del Paese beneficiario, **qualificate dal proprio Governo e approvate in consultazione con le Agenzie per lo Sviluppo delle Nazioni Unite e con il coinvolgimento delle ONG italiane** che partecipino con cofinanziamenti ad almeno il 10 per cento del costo del progetto di sviluppo del Paese. Tale percentuale potrà essere costituita anche da apporto di risorse umane.

4. Il Fondo potrà altresì essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati da ONG italiane ed internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento, in ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sviluppo saranno subordinati alla costituzione da parte del Paese beneficiario di un Fondo in moneta locale, finanziato:

a) in caso di riduzione del servizio del debito, per un valore corrispondente alla riduzione ottenuta;

b) in caso di cancellazione o riduzione del debito, per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni per i paesi rientranti nella iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), e nei tre anni successivi la cancellazione o riduzione per gli altri Paesi.

Soppresso.

2. Il Fondo potrà essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (ONG) del Paese beneficiario che partecipino con cofinanziamenti ad almeno il 10 per cento del costo del progetto di sviluppo del Paese, che potranno essere costituiti anche da apporto di risorse umane. Tali ONG potranno essere segnalate dal proprio Governo e qualificate da Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite o dai coordinamenti delle ONG italiane attive nel settore, le quali avranno anche il diritto a segnalazioni autonome di ONG del paese.

3. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tarolli ed altri*)

sorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del Paese.

5. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente:

- a) a incentivare micro-progetti di cooperazione;
- b) a promuovere il micro-credito;
- c) alla lotta alla povertà ed alla esclusione sociale;
- d) al sostegno dell'istruzione e della formazione;
- e) alla promozione della salute.

6. Al fine di rendere tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento del progetto avverrà al momento della definitiva approvazione dello stesso.

7. **Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:**

- a) **esponenti del Governo beneficiario;**
- b) **Agenzie per lo Sviluppo delle Nazioni Unite;**
- c) **esponenti della società civile e del volontariato sia locale che italiano.**

Art. 5.

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 saranno attuati solo se nel Paese beneficiario risulteranno rispettati:

- a) i diritti umani;
- b) l'applicazione delle regole democratiche compatibili con il contesto sociale e culturale, nella tensione al superamento delle dittature.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente **a:**

- a) incentivare micro-progetti di cooperazione;
- b) promuovere il micro-credito;
- c) **contrastare la povertà e l'esclusione sociale;**
- d) **sostenere l'istruzione e la formazione;**
- e) **promuovere la tutela della salute;**
- f) **sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;**
- g) **favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile.**

5. *Identico.*

Soppresso.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 saranno attuati solo se nel paese beneficiario risulteranno **rispettate le condizioni previste dalla legge 25 luglio 2000, n. 209, riguardanti i diritti umani e le regole democratiche.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tarolli ed altri*)

2. I finanziamenti sono interrotti qualora i progetti attuati non rispettino le seguenti condizioni:

a) utilizzo delle risorse messe a disposizione in iniziative di investimento, formazione e ricerca con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;

b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con ONG riconosciute dal Governo italiano e internazionalmente;

c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.

Art. 6.

1. La priorità della scelta dei Paesi beneficiari degli interventi di cui agli articoli precedenti sarà definita dal Governo italiano, sentiti anche i coordinamenti delle ONG italiane privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di paesi dell'area mediterranea.

Art. 7.

1. I crediti vantati dallo Stato italiano possono essere cancellati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), nei limiti di un ammontare pari ad un controvalore di lire 3.000 miliardi.

2. Per l'anno 2001 è autorizzato uno stanziamento pari a lire 500 miliardi per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.

3. L'onere complessivo per l'anno 2001 derivante dalle agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 3 deve essere pari a lire 300 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) utilizzo delle risorse messe a disposizione, **in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4**, con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 5.

1. **Le** priorità **nella** scelta dei paesi beneficiari degli interventi di cui agli articoli precedenti **saranno** definite dal Governo italiano, sentiti anche i coordinamenti delle ONG italiane, privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di paesi dell'area **del Mediterraneo**.

Soppresso

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Tarolli ed altri)

Art. 8.

1. Ai fini di riconoscere la validità sociale della partecipazione di privati cittadini e aziende al cofinanziamento delle attività finanziabili dal Fondo previsto all'articolo 4 comma 3, ogni cittadino o società di persone o capitali italiane, secondo criteri fissati dal Governo italiano, potrà detrarre dal proprio imponibile fiscale in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa fiscale vigente fino al 66 per cento degli importi versati a finanziamento privato o tramite ONG dei progetti cofinanziati dai suddetti Fondi di Sviluppo.

2. L'onere complessivo per l'anno 2001 derivante dalle agevolazioni fiscali di cui al comma 1 deve essere pari a lire 200 miliardi.

3. Ai fini di mantenere negli anni successivi il finanziamento del Fondo per la riduzione degli interessi sul debito estero previsto all'articolo 4, comma 2, il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali, prioritariamente nell'ambito dell'Unione europea, promuoverà l'adozione comune di una imposizione fiscale dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

4. L'imposizione di cui al comma 3 escluderà le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali e dovrà essere contenuta in un livello minimo.

5. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 2, per la trasformazione di parte degli interessi sui debiti pregressi, in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

Soppresso.

Soppresso.

1. Al fine di incrementare e mantenere negli anni successivi al 2003 il finanziamento del Fondo per la riduzione degli interessi sul debito estero prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il Governo italiano predisporrà, in collaborazione con esperti della società civile europea e internazionale e delle Nazioni Unite, e di concerto con i paesi dell'Unione europea, una proposta di legge che preveda, a compensazione dei costi che i movimenti di capitale speculativo di breve periodo comportano per i paesi in via di sviluppo, una imposizione fiscale su detti movimenti.

2. L'imposizione di cui al comma 1 non dovrà incidere sul commercio e gli investimenti internazionali e dovrà essere contenuta in un livello minimo.

3. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nel Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, per la trasformazione di parte degli interessi sui debiti pregressi in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tarolli ed altri*)

6. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il FMI o altro ente internazionale, di un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.

Art. 9.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo.

2. L'Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

Art. 10.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1.000 miliardi per il 2001, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Identico.

Soppresso.

Soppresso.

